

FINE DELLA MOBILITÀ DAL 1.01.2017

Art. 2, c. 71 L. 28.06.2012, n. 92 - L. 23.07.1991, n. 223 - Art. 47 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81 - Mess. Inps 11.01.2017, n. 99

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DISCIPLINA


Con il 1.01.2017 diviene efficace l'abrogazione prevista dall'art. 2, c. 71, della L. 92/2012 (Legge Fornero), relativa all'istituto della mobilità: a partire da tale data, l'unica prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, non importa se di natura individuale o collettiva, sarà rappresentata dalla NASpI.

Nonostante l'abrogazione della mobilità, la procedura per i licenziamenti collettivi continuerà a trovare il proprio riferimento legislativo nella L. 223/91, senza sostanziali modificazioni: l'inizio del procedimento con la comunicazione alle organizzazioni sindacali, l'esame congiunto sindacale e l'eventuale fase amministrativa in caso di mancato accordo sindacale, il licenziamento dei lavoratori.

Con la fine della mobilità, vengono meno, sempre dal 1.01.2017, anche le agevolazioni per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Parallelamente al venir meno dell'istituto della mobilità, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, cc. 4, 5 e 6, L. 223/1991 e dell'art. 16, c. 2, L. 223/1991, a decorrere dal 1.01.2017, non sono più dovuti né il contributo ordinario né il contributo di ingresso.

SCHEMA DI SINTESI



DISCIPLINA

**ABROGAZIONI
DAL 1.01.2017**

• **Art. 5, cc. 4, 5 e 6
L. 223/1991**

- Non è più dovuto il contributo di ingresso di mobilità.
- Vengono meno anche le ipotesi normative in cui il contributo di ingresso non era dovuto.

Ticket licenziamento	Il contributo di ingresso sarà sostituito dal c.d. ticket di licenziamento NASpI, in ogni ipotesi di licenziamento collettivo a decorrere dal 1.01.2017.
-----------------------------	--

• **Artt. da 6 a 9
Art. 16, cc. da 1 a 3
Art. 25, c. 9
L. 223/1991**

- Vengono meno:
 - .. le liste di mobilità (art. 6);
 - .. l'indennità di mobilità (art. 7);
 - .. collocamento lavoratori in mobilità e agevolazione per assunzione a termine iscritti nelle liste di mobilità (art. 8);
 - .. cancellazione liste di mobilità (art. 9)
- Inoltre, sono espressamente abrogate le regole per la concessione dell'indennità di mobilità e del contributo ordinario di finanziamento a carico dei datori di lavoro. Con l'abrogazione dell'art. 25, viene meno anche l'agevolazione per l'assunzione a tempo indeterminato di iscritti nelle liste di mobilità.

È abrogato, inoltre, dal 1.01.2017 il contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità, per ogni mensilità di retribuzione erogata, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore iscritto nella lista di mobilità, assunto a tempo pieno e indeterminato.

• **Art. 11, c. 2
L. 223/1991**

- È abrogata l'indennità di disoccupazione speciale edile.

Prestazioni e agevolazioni concesse entro il 31.12.2016	Saranno riconosciute, fino alla loro naturale scadenza, sia le prestazioni di mobilità in favore dei lavoratori, sia le agevolazioni in favore del datore di lavoro.
--	--

**DIRITTI MATURATI
AL 31.12.2016**

• **Indennità di mobilità**

- Se la procedura di mobilità è conclusa entro il 30.12.2016, i lavoratori potranno beneficiare dell'indennità di mobilità per:
 - .. 12 mensilità;
 - .. 18 mensilità Centro Nord Italia da 50 anni di età in su e Sud Italia da 40 a 49 anni di età;
 - .. 24 mensilità Sud Italia da 50 anni di età in su.

• Per poter accedere alla mobilità il lavoratore deve essere iscritto nelle liste di mobilità entro il 31.12.2016.

L'iscrizione decorre dal giorno successivo al licenziamento: pertanto, la procedura di mobilità, per essere soggetta alla vecchia disciplina, deve essersi conclusa entro il 30.12.2016.

• I lavoratori licenziati dal 31.12.2016 non saranno collocati in mobilità ordinaria.

• **Agevolazioni contributive**

- A decorrere dal 1.01.2017, vengono meno le agevolazioni per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

• Fino a scadenza originariamente prevista, permangono le agevolazioni.

• In caso di assunzione a termine dalle liste di mobilità nel 2016, ai sensi dell'art. 8, c. 2, L. 223/1991, con scadenza nel 2017, la trasformazione non godrà delle ulteriori agevolazioni previste.

EFFETTI DAL 1.01.2017

• **NASpI**

- La NASpI diviene l'unica prestazione di disoccupazione prevista per tutti i settori e per tutti i lavoratori dipendenti.

• La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

• **Agevolazioni contributive**

- Per i percettori di NASpI è prevista la possibilità di essere assunti in apprendistato ai sensi dell'art. 47, c. 4, D. Lgs. 81/2015.